

Giuristi a confronto sulle ragioni del mancato decollo delle cause collettive in Italia

Class action ancora solo a parole

Solo 5 le azioni promosse fino a oggi, e 4 sono in stand-by

Pagine a cura
di FEDERICO UNNA

Più che tutelare i consumatori danneggiati da condotte commerciali scorrette e mettere sotto scacco le imprese poco corrette, la normativa italiana sulla class action, introdotta nell'articolo 140-bis del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, rinnovato dall'art. 49 della legge 23 luglio 2009 n. 99) arroventa il confronto tra giuristi.

Infatti, se si contano solo 5 azioni promosse, di cui una respinta, e le altre 4 in attesa di sviluppi, ben più esuberante è il confronto tra giuristi su pregi e difetti della norma.

Quali i punti più discussi della normativa? Certamente la limitazione della legittimità all'azione ai soli consumatori. Resterebbero fuori, in quest'ottica, ampie categorie come nel caso di incidenti da inquinamento, discriminazione.

Fatta così, è stato sottolineato, non può considerarsi una vera class action che, è bene ricordare, presuppone un elevato senso etico e sociale



di fondo che è molto diffuso in Usa ma ancora acerbo da noi.

Inoltre, escludere le imprese concorrenti, che soprattutto nel diritto antitrust possono subire gli effetti di condotte scorrette, a detta di molti è stato un errore. A questi tuttavia si ribatte che spesso, almeno nelle cause per sfruttamento di posizione dominante, i vantaggi finiscono per trasferirsi a tutti gli operatori del mercato, facendo

così ricadere sul consumatore finale gli incrementi ingiustificati di prezzo.

Secondo tema in discussione, l'effettiva economicità dell'azione. Se per alcuni aver determinato alcune sedi, finisce per scoraggiare molti consumatori, potenzialmente riconducibili nella classe, ad aderirvi, dovendo sostenere spese per recarsi presso il foro competente. Per altri, invece, il vantaggio di concentrare in poche sedi la competenza per

proporre azioni risponderebbe alla necessità di creare una generazione di giudici competenti sulla materia class action che per forme di tutela e procedura è uno strumento nuovo per il nostro ordinamento e cultura giuridica.

Diritti identici. Altro punto molto discusso. Cosa sono diritti identici? Come possono classificarsi situazioni soggettive che pur attendo al medesimo rapporto per forza di cose non sono identiche?

Occorrerà buon senso nell'interpretazione, a detta di alcuni. Per altri il rischio concreto è di creare sottoclassi nella classe. Come dire, una sola giustizia, escludendo dalla tutela molte altre posizioni.

Infine, azione di classe e responsabilità del produttore. Come è stato sottolineato, i casi che sulla carta potrebbero verificarsi potrebbero riguardare un difetto di progettazione, di produzione, inidoneità delle istruzioni per l'uso. Tutte situazioni ove un produttore responsabile, accelerando il ritiro del prodotto steso dal mercato, taglierebbe le gambe ad ogni azione di classe.

— © Riproduzione riservata —

Rappresentanza grande lacuna

Lacune giuridiche, costi eccessivi, oltre che freni culturali: ecco perché la class action in Italia non decolla. A certificarlo sono stati gli esperti, i giuristi e gli economisti, riuniti nei giorni scorsi a Courmayeur dalla Fondazione Courmayeur e dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (Cnpds) al convegno «Class action, il nuovo volto della tutela collettiva in Italia».

«Vi è innanzitutto una lacuna legislativa relativa al significato giuridico della associazione», ha spiegato l'avvocato milanese Piero Schlesinger, professore di diritto privato, «alla luce del fatto che il mandato di rappresentanza processuale non viene conferito all'associazione ma ad un rappresentante legale, non giuridicamente coincidente con essa».

Inoltre Michele Taruffo, professore ordinario di diritto processuale civile all'Università di Pavia, si chiede «perché la class action tuteli solo il consumatore e non tutti i danneggiati». «Negli Usa la class action ha avuto successo perché c'è una maggior tendenza rispetto all'Italia all'associazionismo, sotto forma di individualismo altruistico».

Altro elemento dissuasivo per gli aderenti è quello dei costi: «In Italia», spiega Taruffo, «sono elevati». Inoltre le adesioni sono regolate dal meccanismo dell'opt-in, ossia la mancata adesione volontaria comporta l'esclusione dalla partecipazione all'azione legale e, quindi, dalla possibilità di ottenere il risarcimento del danno. «Negli Usa», aggiunge Taruffo, «la classe si determina esattamente al contrario: nell'avviamento di una procedura di class action, tutti i soggetti detentori del diritto sono automaticamente coinvolti, anche inconsapevolmente, a meno che lo rifiutino espressamente». Per Francesco Denozza, professore ordinario di diritto commerciale alla Statale di Milano, «la class action nasce da una spinta culturale e ideologica che ha difficoltà a trovare un corrispettivo tecnico-giuridico».

GIORGIO DE NOVA

Per i consumatori si tratta di un'ancora di salvezza

Ritengo che il maggiore vantaggio dell'azione di classe consista nel facilitare per

i consumatori il riconoscimento della responsabilità dell'impresa, della sussistenza del nesso causale e dell'entità del danno subito rispetto a quanto accadrebbe in un giudizio individuale».

Giorgio De Nova, professore ordinario di diritto privato nell'Università Statale di Milano, ritiene che alla nuova disciplina sulla class action vadano riconosciuti alcuni meriti.

«Premesso che l'azione di classe ha in comune con la class action soltanto il nome, sicché non ha senso fare confronti, i punti positivi dell'articolo 140-bis del Codice del consumo consistono nel predisporre a tutela dei diritti individuali dei consumatori e degli utenti quali sono già riconosciuti in base al diritto vigente uno strumento processuale che è ragionevole ritenere possa essere più efficace.

Ciò perché spesso in caso di lesione di un proprio diritto il consumatore non è incentivato a chiedere il risarcimento dei danni con-

Sarebbe opportuno coordinare il presupposto secondo cui i diritti individuali devono essere omogenei con il presupposto secondo cui questi diritti devono invece essere identici nei vari casi previsti dalla norma



Giorgio De Nova

seguenti data la scarsa rilevanza economica del danno subito, mentre l'azione di classe può consentire a una pluralità di consumatori di ottenere tutela a costi ragionevoli.

Domanda. Per quale motivo le imprese non debbono temere questo strumento?

Risposta. Le imprese che agiscono correttamente non hanno ragione di temere questo strumento processuale in linea di principio perché mettono in circolazione prodotti conformi

a legge e sicuri. Il problema si pone soprattutto per i casi in cui il produttore mette in circolazione un prodotto ritenendo che esso non sia difettoso, ma ciò quando lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche dovrebbe indurre a ritenerlo tale. Va soggiunto che il produttore, procedendo tempestivamente alle obbligazioni ex lege di ritiro del prodotto difettoso dal mercato, può ridurre significativamente il rischio di una azione di classe.

D. Quali modifiche o integrazioni a suo giudizio sarebbe utile apportare?

R. Mi limito agli aspetti di diritto sostanziale ed osservo che sarebbe opportuno coordinare il presupposto secondo cui i diritti individuali debbono essere «omogenei» con il presupposto secondo cui tali diritti devono essere invece «identici» nei vari casi previsti dalla norma.

Crede possibile una interpretazione non restrittiva della norma nel senso che sia sufficiente che si tratti della stessa questione di fatto e di diritto, ma un domani una precisazione legislativa potrebbe superare ogni difficoltà.

— © Riproduzione riservata —